

**ACCORDO PER LA RICHIESTA IN VIA TELEMATICA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DEL  
REPERTORIO DELLE ARTI VISIVE TUTELATO DALLA SIAE**

(VERSIONE 5.1)

**TRA**

La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito anche la "SIAE"), con sede in Viale della Letteratura n. 30, 00144 Roma,  
C.F. 01336610587, nella persona di \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

da una parte

**E**

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ (di seguito anche l'"Utilizzatore")  
Natura giuridica \_\_\_\_\_ (società di capitali, di persone, ONLUS...)  
P. IVA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Nome e Cognome Legale Rappresentante \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Sede Legale:

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ (C.A.P.) \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Sede Amministrativa (solo se diversa dalla Sede Legale):

Via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
Comune \_\_\_\_\_ (C.A.P.) \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Sito Internet \_\_\_\_\_

dall'altra parte  
e congiuntamente le "Parti"

**PREMESSO CHE**

la riproduzione di opere delle arti visive è regolata dalla Legge 22.4.1941 n. 633 per la protezione del diritto d'autore (artt. 1, 2, 12, 13, 17, 20, 88, 109, 156, 158, 171) e che in particolare tale ultimo articolo prevede che chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, riproduce, trascrive, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui, mette in circolazione esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana, riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva diritto di riprodurre, è punito con la multa da € 51,64 (cinquantuno/64) ad € 2.065,82 (duemilasesantacinque/82) e che per particolari fattispecie aggravate sono previste anche pene detentive;

**TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1 - Premesse**

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed assumono ad ogni effetto valore di patto tra le Parti.

**Art. 2 - Oggetto dell'Accordo**

Oggetto del presente Accordo è consentire all'Utilizzatore di accedere ad una procedura informatica semplificata (di seguito anche la "Procedura") per richiedere in via telematica la preventiva autorizzazione all'utilizzazione del "Repertorio delle arti visive tutelato dalla SIAE" (di seguito anche il "Repertorio") di cui al successivo art. 3.

**Art. 3 - Repertorio della SIAE**

- 1) Il Repertorio comprende le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura, nonché le opere fotografiche e le fotografie degli autori aderenti alla SIAE ed alle Società straniere ad essa collegate con contratto di rappresentanza. L'elencazione degli autori è presente nel sito web SIAE e nella Procedura.
- 2) La Procedura segnala altresì i nominativi di quegli artisti i cui repertori sono soggetti a particolari restrizioni e per i quali sarà necessaria apposita istruttoria da parte della SIAE.
- 3) La Procedura segnala per ogni artista l'esatta indicazione della riserva di copyright.

**Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni**

Tramite la Procedura si ottengono a seconda dei casi "autorizzazioni immediate" ovvero "autorizzazioni con istruttoria" da parte della SIAE, salvo specifico diniego degli aventi diritto.

Per quest'ultime, la richiesta da parte dell'utilizzatore è opportuno che sia formulata con un anticipo di almeno 30 gg. rispetto alla prevista utilizzazione, in considerazione delle tempistiche procedurali che prevedono comunque il previo e vincolante benessere degli aventi diritto. Detto termine, peraltro, non è strettamente vincolante né per gli utilizzatori né per la SIAE ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

**Art. 5 - Limitazioni all'accesso alla Procedura**

L'Utilizzatore si impegna ad accedere alla Procedura per richiedere autorizzazioni per le sole pubblicazioni di proprio interesse, di cui il medesimo assume la piena e completa responsabilità.

Resta inteso che l'Utilizzatore non potrà accedere alla Procedura per conto di terzi.

**Art. 6 - Formazione degli atti**

- 1) A seguito della sottoscrizione del presente Accordo la SIAE consente all'Utilizzatore, senza specifici oneri, l'accesso ad un'area web protetta sul proprio sito informatico istituzionale [www.siae.it](http://www.siae.it), nel cui ambito è possibile la formazione e lo scambio degli atti previsti dalla Procedura. Nello stesso ambito web l'Utilizzatore potrà svolgere attività complementari, quali ad esempio: la visualizzazione dei dati relativi alla propria posizione (lista delle richieste di autorizzazioni inoltrate alla SIAE, stato dei pagamenti relativi alle suddette autorizzazioni, etc.) nonché la consultazione delle immagini relative alle opere già utilizzate, etc.
- 2) Le modalità di utilizzo di tutte le funzionalità della Procedura vengono comunicate dalla SIAE all'Utilizzatore tramite il "Manuale Utente" da scaricare o consultare via internet all'interno dell'area web protetta.
- 3) L'Utilizzatore si impegna a custodire le credenziali di accesso ricevute (codice utente e password) con la dovuta diligenza, al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza. Egli risulta altresì responsabile per qualsiasi uso improprio delle stesse, eventualmente effettuato anche da parte di terzi. Si impegna, inoltre, ad utilizzare le funzionalità presenti in area web rispettando le istruzioni operative e le modalità tecniche indicate nel "Manuale Utente".
- 4) Gli atti si considerano definitivamente formati e trasmessi alla SIAE al momento dell'invio dei relativi formulari elettronici disponibili all'interno della Procedura.
- 5) Le Parti riconoscono che gli atti effettuati all'interno della Procedura hanno efficacia vincolante pari a quella degli analoghi documenti cartacei compilati e sottoscritti nell'ambito della procedura cartacea.
- 6) La SIAE si riserva il diritto di visionare la documentazione detenuta presso la sede dell'Utilizzatore al fine di garantire il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali nella tutela del diritto dei suoi associati e mandanti.

**Art. 7 - Obblighi a carico dell'Utilizzatore**

L'Utilizzatore si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- 1) Realizzare le riproduzioni a regola d'arte, con esatta fedeltà alle opere originali e alle loro caratteristiche cromatiche, senza modifiche, tagli e trasformazioni di alcun genere, né sovra-scritture;
- 2) Fornire alla SIAE, quando richiesto dagli aventi diritto, prove stampa per la valutazione della qualità delle riproduzioni;
- 3) In caso di riproduzione di particolari/dettagli di un'opera, indicare accanto al titolo dell'opera uno specifico riferimento in tal senso;
- 4) Evitare ogni forma di violazioni del diritto morale degli autori, per la cui tutela resta salva e impregiudicata ogni azione degli autori stessi o dei loro aventi causa;
- 5) Corredare la riproduzione di ciascuna opera del nome completo dell'autore e del titolo dell'opera stessa;
- 6) Controllare i dati inseriti a corredo della riproduzione delle opere dell'arte visiva, in quanto l'autorizzazione rilasciata dalla SIAE non manleva l'Utilizzatore dalla responsabilità per aver attribuito alle opere riprodotte una non corretta paternità ovvero informazioni non esatte.
- 7) Ai fini di quanto precede, si evidenzia che, in caso di violazione dei punti 1, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, è fatto salvo in capo agli autori e loro aventi causa la possibilità di porre in essere, nelle sedi che saranno ritenute più opportune, ogni iniziativa utile a tutela dei diritti morali loro afferenti e per i quali ritengano sia stato perpetrato un illecito;
- 8) Riportare in prossimità della riproduzione di ciascuna opera o, in caso di oggettiva impossibilità, nel sommario o nel colophon della pubblicazione stessa l'indicazione della riserva di copyright così come indicato dalla Procedura;
- 9) Sottoporre a vidimazione SIAE (apposizione del bollino) gli esemplari delle pubblicazioni realizzate per tutti quei casi espressamente indicati dalla Procedura;
- 10) Corrispondere i diritti d'autore così come previsto al successivo art. 9;
- 11) Effettuare il versamento dei diritti esclusivamente con **M.AV.** bancario generato dalla Procedura;
- 12) Inviare alla Direzione Generale della SIAE - Sezione O.L.A.F. un esemplare della pubblicazione entro 60 giorni dalla distribuzione, per esame e controllo, oltre che per documentazione d'ufficio;
- 13) In deroga a quanto previsto dal precedente punto 11, per le pubblicazioni oggetto delle "autorizzazioni immediate" di cui all'art. 4 del presente Accordo, custodire, per l'intera validità di ogni singola autorizzazione, un esemplare delle suddette pubblicazioni ed all'occorrenza inviarlo alla SIAE dietro formale richiesta avanzata dalla stessa;

**Art. 8 - Limiti dell'autorizzazione oggetto dell'Accordo**

- 1) L'autorizzazione alla riproduzione è valida limitatamente alla durata indicata negli atti della Procedura ed alla tiratura dichiarata; essa può essere condizionata alla esibizione di "prove stampa", è inscindibile dalla utilizzazione per la quale è stata richiesta e concessa e non implica facoltà di utilizzazione della medesima opera per altre pubblicazioni, anche se di caratteristiche simili, o comunque in forme o modalità diverse da quelle per le quali l'autorizzazione stessa è stata concessa.
- 2) Nel periodo di validità dell'autorizzazione, l'Utilizzatore può effettuare ristampe anche oltre il numero massimo di copie per le quali i diritti sono stati commisurati e corrisposti, notificandole alla SIAE tramite la Procedura e versando i relativi diritti aggiuntivi. Terminato il periodo di validità dell'autorizzazione, dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
- 3) E' escluso dall'autorizzazione ogni eventuale diritto che terzi (non rappresentati dalla SIAE) potrebbero far valere relativamente al supporto d'immagine utilizzato per la realizzazione delle copie e sono altresì esclusi gli eventuali diritti che terzi (non rappresentati dalla SIAE) in qualità di cotitolari degli stessi potrebbero a qualsiasi titolo vantare sull'opera.
- 4) La riproduzione di particolari/dettagli di un'opera è consentita solo a condizione che la stessa opera sia riprodotta anche nella sua integrità nella medesima pubblicazione.
- 5) La riproduzione del solo particolare/dettaglio di un'opera dovrà essere espressamente autorizzata dall'avente diritto.

**Art. 9 - Compensi**

- 1) I diritti di riproduzione sono determinati conformemente al "Compendio SIAE" in vigore alla data di richiesta dell'autorizzazione e pubblicato sul sito internet [www.siae.it](http://www.siae.it) ed i cui contenuti sono inseriti nella Procedura.
- 2) Sull'ammontare totale dei compensi calcolati in base al punto 1 del presente art. 9 sarà applicata, per l'utilizzazione della Procedura di cui al presente accordo, una riduzione del 15%.
- 3) Per le autorizzazioni "differite con istruttoria" di cui al precedente art. 4, la riduzione sui compensi di cui al punto 2 del presente art. 9 sarà applicata previa approvazione preventiva degli aventi diritto.
- 4) Il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto al punto 10 del dell'art. 7 entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione, così come indicato dalla Procedura.

**Art. 10 - Durata**

Il presente Accordo avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_, con rinnovo tacito alla scadenza di un (1) anno, salvo recesso di una delle Parti da comunicarsi all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata a/r.

**Art. 11 - Inadempimenti**

Si considerano inadempimenti contrattuali soggetti all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12:

- 1) la violazione dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 7;
- 2) la violazione dell'obbligo di cui al punto 2 dell'art. 7;
- 3) la mancata indicazione del nome completo dell'autore e del titolo dell'opera di cui al punto 5 dell'art. 7, ovvero l'indicazione di dati non corretti di cui al punto 6 dell'art. 7;
- 4) la mancata indicazione della riserva di copyright di cui al punto 7 dell'art. 7, ovvero l'errata indicazione della stessa secondo quanto riportato al punto 3 dell'art. 3;
- 5) la mancata vidimazione di cui al punto 8 dell'art. 7;
- 6) il mancato pagamento di cui al punto 9 dell'art. 7;
- 7) il mancato invio dei materiali, di cui al punto 11 dell'art. 7;
- 8) il mancato invio dell'esemplare delle pubblicazioni di cui al punto 12 dell'art. 7.

**Art. 12 - Penali**

- 1) Nel caso di inadempimenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e dell'art. 11 la SIAE applicherà una penale da una a due volte i diritti dovuti.
- 2) Nel caso di pagamento effettuato dopo il 30° giorno di cui al punto 4 dell'art. 9, l'Utilizzatore sarà tenuto al versamento di una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dei diritti, oltre agli interessi dovuti per legge.
- 3) Nel caso di inadempimento di cui al punto 7 ed 8 dell'art. 11, la SIAE applicherà una penale corrispondente al 25% dei diritti.

**Art. 13 - Controlli**

È espressamente riconosciuto alla SIAE il diritto di effettuare presso il titolare dell'autorizzazione, o presso terzi che a qualsiasi titolo detengano o possano detenere i supporti realizzati, controlli su operazioni, documenti (anche contabili) e supporti, controlli questi ritenuti opportuni al fine di accertare il rispetto delle condizioni di autorizzazione, con particolare riferimento a quanto disposto ai precedenti artt. 7 e 8.

**Art. 14 - Risoluzione**

La SIAE avrà la facoltà di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di anche uno dei seguenti eventi:

- ripetuti inadempimenti di cui all'art. 11;
- mancato pagamento entro il 30° giorno di cui al punto 4 dell'art. 9;
- violazione degli obblighi di cui agli artt.: 7, 15, e 16.

Nei casi sopra citati, resta, altresì salvo il diritto della SIAE al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, diretto e indiretto subito.

La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la SIAE comunicherà all'Utilizzatore, mediante raccomandata a/r, che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax) che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa.

**Art. 15 - Divieto di cessione dell'Accordo**

L'Utilizzatore si obbliga a non cedere, né in tutto né in parte, il presente Accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso a terzi. La violazione di tale tassativo divieto costituirà motivo di risoluzione dell'Accordo stesso, salvo il risarcimento dei danni.

**Art. 16 - Riservatezza**

L'Utilizzatore si obbliga per sé e per i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o per le eventuali società terze di cui dovesse avvalersi e/o per i loro dipendenti a mantenere confidenziali tutti i dati, i documenti e qualsiasi altra informazione che la SIAE fornirà allo stesso in relazione al presente Accordo e/o di cui l'Utilizzatore verrà, anche solo occasionalmente a conoscenza.

**Art. 17 - Modifiche**

La SIAE si riserva il diritto di sottoporre all'Utilizzatore una nuova versione dell'Accordo ed eventualmente della Procedura, qualora sostanziali modifiche della stessa lo rendessero necessario, nonché a seguito di eventuali modifiche normative.

Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

**Art. 18 - Legge applicabile e Foro competente**

Il presente Accordo è retto e disciplinato dalla legge italiana, che deve intendersi richiamata per tutto quanto ivi non espressamente previsto. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, \_\_\_\_\_

SIAE - SEZIONE O.L.A.F.

L'UTILIZZATORE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., vengono specificamente approvati per iscritto, dopo attenta lettura, i seguenti artt.: art. 5 (Limitazioni all'accesso alla Procedura), art. 7 (Obblighi a carico dell'Utilizzatore), art. 8 (Limiti dell'autorizzazione oggetto dell'Accordo), art. 10 (Durata), art. 11 (Inadempimenti), art. 12 (Penali), art. 13 (Controlli), art. 14 (Risoluzione), art. 15 (Divieto di cessione dell'Accordo), art. 16 (Riservatezza), art. 17 (Modifiche) ed art. 18 (Legge Applicabile e Foro Competente).

SIAE - SEZIONE O.L.A.F.

L'UTILIZZATORE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)



**Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**  
**"Codice in materia di protezione dei dati personali"**

La legge indicata in oggetto disciplina la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi "tratta" i dati personali di altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare ci sono quelli di:

- informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
- chiedere il consenso espresso dell'interessato allo svolgimento delle relative operazioni.

\*\*\*\*\*

1) Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 196/03 lett. a) si intende per "trattamento" dei dati qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti :

raccolta	modificazione	interconnessione
registrazione	selezione	blocco
organizzazione	estrazione	cancellazione
conservazione	consultazione	raffronto
distruzione	elaborazione	utilizzo
comunicazione	diffusione	

di dati, anche se non registrati in una banca dati.

In osservanza alle disposizioni di legge citate si **INFORMA** che i trattamenti, anche a mezzo di gestione di banca-dati, sono effettuati dalla SIAE in virtù di obblighi di Legge, Statuto e Regolamento ovvero in adempimento di obblighi contrattuali relativi alle funzioni istituzionali esercitate dalla SIAE, ai sensi dell'art. 180 L. 633/41 e dell'art. 7 D.Lgs. 419/99, riguardanti la protezione in genere delle opere dell'ingegno e dei diritti connessi anche con ripartizione dei proventi versati per l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno nonché dell'art. 1213-L.633/41 e dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione della citata Legge.

- 2) Si **INFORMA** che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento non consentirebbe alla SIAE. di assolvere correttamente agli obblighi su di essa incombenti in virtù di disposizioni di legge o regolamento.
- 3) Si **INFORMA** altresì che alcuni dei dati di cui sopra potranno essere trattati e/o pubblicati in forma aggregata dalla SIAE per effettuare studi statistici o di settore.
- 4) Si **INFORMA** che i dati in questione saranno trattati:
- a. su supporto digitale e/o cartaceo;
  - b. da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed "incaricati" ai sensi dell'art. 4 lett. g) ed opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D.Lgs. 196/03;
  - c. con l'impiego di misure di sicurezza atte a:
    - ❖ garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
    - ❖ evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
- 5) Il Titolare del trattamento dati è la SIAE con sede legale in Roma, Viale della Letteratura 30; responsabile del trattamento dati è il Dott. Antonio Brunetti domiciliato c/o SIAE, Viale della Letteratura 30 Roma.
- 6) La legge riconosce la titolarità dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 che, per completezza, si provvede a consegnare in copia unitamente alla presente Informativa.
- 7) Ai sensi dell'art. 10 n. 7 del D.Lgs. 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2 lettere a), b) e c), non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
- 8) Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 196/03 i diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

**Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Art. 23 D.Lgs. 196/2003**

*Il sottoscritto, preso atto della presente informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, informato che i dati saranno trattati al fine di rendere possibile il funzionamento della procedura informatica semplificata per richiedere in via telematica la preventiva autorizzazione all'utilizzazione del "Repertorio della SIAE" e per eventuali utilizzi degli stessi dati a fini statistici aggregati, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della SIAE relativamente alla presente richiesta.*

Roma, \_\_\_\_\_

L'UTILIZZATORE

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)